

(N. 349)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa)
della Camera dei Deputati nella seduta del 1º aprile 1949 (V. Stampato N. 138)*

d'iniziativa del Deputato GERACI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 APRILE 1949

Ricostituzione del comune di Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comune di Campo Calabro, aggregato prima a quello di Reggio Calabria con regio decreto 7 luglio 1927, n. 119, e successivamente a quello di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Il prefetto di Reggio Calabria, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del comune di Villa San Giovanni e del ricostituito comune di Campo Ca-

labro saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni sindicati anteriormente alla loro riunione.

Al personale in servizio presso il comune di Villa San Giovanni, che sarà inquadrato nell'organico del comune di Campo Calabro, non potrà essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI*